



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 77 del 24/07/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E TRANSITO NELLA VIA SERPENTARA PRESSI PIAZZALE VIA SERPENTARA AL FINE DI ESEGUIRE LAVORI SUL MANTO STRADALE DAL GIORNO 28.07.2025 FINO AL GIORNO 31.07.2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con Prot. N° 26418 del 17/07/2025, è pervenuta da parte dell'Impresa F.F. SERCI, s.r.l. conglomerati bituminosi, una richiesta inerente l'interdizione della circolazione stradale con divieto di sosta e fermata nel piazzale della via Serpentara, al fine di eseguire lavori sul manto stradale dal giorno 28.07.2025 dalle ore 07.00 fino alle ore 17.00 del giorno 31.07.2025;

Dato atto del cronoprogramma allegato alla richiesta;

Rilevato che per poter eseguire lavori sul manto stradale del piazzale della via Serpentara si rende necessario interdire la circolazione stradale e interdire la sosta,

Considerato che nel piazzale della via Serpentara oggetto di lavori vi transitano i mezzi adibiti al trasporto autobus del trasporto pubblico Arst SpA, i quali utilizzano il piazzale per effettuare inversione del senso di marcia;

Visti gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA

Dal giorno 28 Luglio fino al giorno 31 Luglio dalle ore 07.00 alle ore 00,00 nel piazzale della via Serpentara per l'intero arco della giornata h24,00 la seguente disciplina della circolazione stradale:

-l'istituzione del divieto di sosta e fermata e l'interdizione della circolazione stradale dalle ore 07,00 alle ore 00,00 lungo tutto il piazzale di via Serpentara;

- il trasporto pubblico Arst dovrà sopprimere la corsa posta lungo la via Serpentara in assenza di uno spazio idoneo ad effettuare l'inversione del senso di marcia.



DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Impresa F.F. SERCI s.r.l. conglomerati bituminosi ffserci@gmail.com;



E trasmessa per conoscenza:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - al Sindaco | Sede; |
| - Azienda Trasporti ARST | Cagliari |
| - Ditta Baire | Capoterra; |
| - alla Teknoservice | Capoterra; |
| - albo pretorio | Sito istituzionale. |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia